



Impegno di riduzione serra dal 2025

Informazioni sul perimetro

26.05.2025 (Adattamenti linguistici)

1 Contesto

La domanda di determinazione dell'importo di riduzione deve indicare tutti i siti¹ oggetto dell'impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO₂). Tale perimetro deve coincidere con quello della convenzione sugli obiettivi (CO) con finalità CO₂ o della convenzione sugli obiettivi combinata (COC) con finalità CO₂. Anche il piano di decarbonizzazione copre il medesimo perimetro.

La presente scheda informativa descrive come determinare il perimetro per l'impegno di riduzione, tenendo conto delle convenzioni sugli obiettivi. L'allegato contiene un glossario dei termini utilizzati. Se in casi particolarmente complessi il perimetro non dovesse essere chiaro nonostante gli esempi pratici, si prega di contattare l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch.

Ulteriori informazioni:

www.zv-energie.admin.ch -> [Aiuto](#)-> Ulteriori informazioni

Per la stesura della convenzione sugli obiettivi e l'inoltro della domanda di determinazione dell'importo di riduzione si raccomanda di procedere come segue:

- 1.) Definire i siti (stabilimento) che dovranno essere inclusi nell'impegno di riduzione. Per questi siti, la finalità da selezionare è «CO₂».
- 2.) Verificare a quale impresa (persona giuridica con corrispondente IDI) appartengono i siti.

Nota: Se i singoli gestori di impianti, intesi quali unità tecniche fisse di un sito, fanno capo a un'unica impresa, viene redatta una convenzione sugli obiettivi con i relativi siti. Se i singoli gestori di impianti, intesi quali unità tecniche fisse di un sito, fanno capo a diverse imprese, per ciascuna di esse viene redatta una convenzione sugli obiettivi. Tali convenzioni sugli obiettivi possono essere sintetizzate in una convenzione sovraordinata (convenzione sugli obiettivi combinata, COC). Ai fini della convenzione, le imprese così riunite sono considerate un'unica impresa e la convenzione sugli obiettivi combinata deve essere rispettata nel suo complesso.
- 3.) Chiarire se l'impresa ha altri siti che non saranno inclusi nell'impegno di riduzione. Per questi siti, nella convenzione sugli obiettivi occorre selezionare un'altra finalità (MV, AGC, RSR).
- 4.) Inoltare la domanda per un impegno di riduzione entro il **1° settembre**, indicando tutti i siti inclusi nell'impegno di riduzione.
- 5.) Nel caso di un raggruppamento per un impegno di riduzione, oltre ai siti partecipanti occorre indicare un rappresentante che presenti la domanda e sia il destinatario delle notifiche relative all'impegno di riduzione.

Nota: Se al momento dell'inoltro della domanda non è ancora in vigore alcuna convenzione sugli obiettivi valida, l'UFAM concede un periodo di proroga per completare la domanda.

¹ Nell'ambito della convenzione sugli obiettivi viene utilizzato il termine «stabilimento».

2 Esempi pratici – Inizio dell'impegno di riduzione

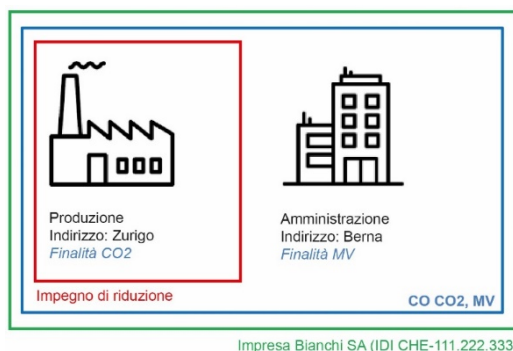
Legenda delle illustrazioni:

Simbolo, colore	Significato
	Sito (stabilimento)
	Perimetro dell'impresa (corrisponde al perimetro del numero IDI)
	Perimetro della CO
	Perimetro dell'impresa e rispettive emissioni/misure non registrate in CO proprie
	Perimetro della COC
	Perimetro dell'impegno di riduzione
	Perimetro dell'area industriale
	Condotta di vapore

2.1 Un'unica impresa

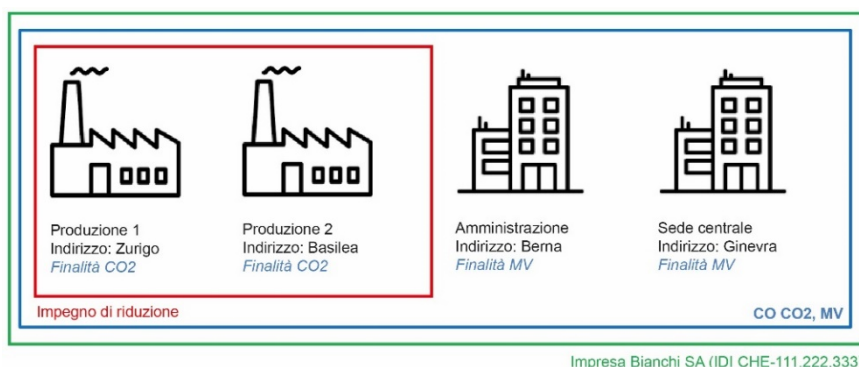
Esempio 1: la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333) gestisce due siti. La CO contempla l'intera impresa. Soltanto il sito di produzione di Zurigo assumerà un impegno di riduzione e ha pertanto la finalità CO₂.

La Bianchi SA inoltra una domanda di impegno di riduzione per il sito di produzione di Zurigo. Il destinatario delle notifiche è uno dei due siti. Il sito (amministrazione a Berna) non è esentato dalla tassa sul CO₂ e beneficia della ridistribuzione.



Esempio 2: la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333) gestisce quattro siti. La CO contempla l'intera impresa. I siti di produzione 1 (Zurigo) e 2 (Basilea) assumeranno un impegno di riduzione ed entrambi hanno pertanto la finalità CO₂. I due siti sono considerati un raggruppamento per un impegno di riduzione.

La Bianchi SA inoltrerà la domanda di impegno di riduzione per i siti di produzione di Zurigo e Basilea. Per il raggruppamento dei due siti è necessario indicare nella domanda un rappresentante in quanto destinatario delle notifiche (ad es. sito di produzione di Basilea, ma può anche trattarsi della sede centrale di Ginevra). Gli altri siti (amministrazione a Berna e centrale a Ginevra) non sono esentati dalla tassa sul CO₂ e beneficiano della ridistribuzione.



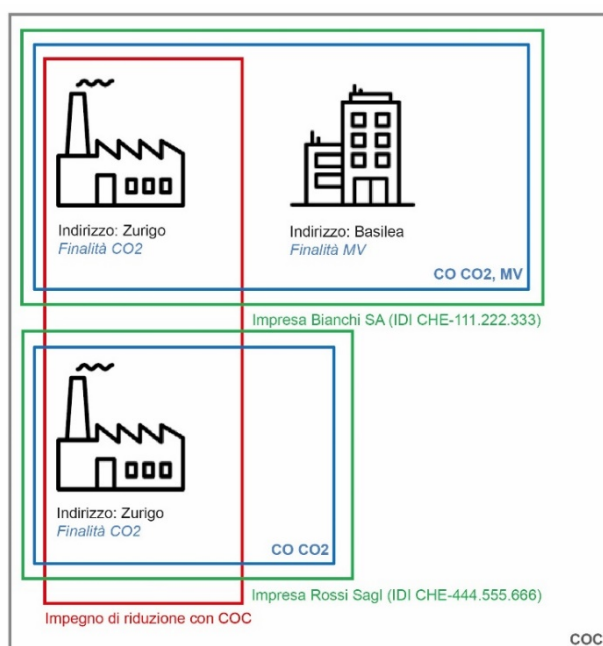
In linea di principio, tutti i siti di un'impresa con finalità CO2 rientrano nello stesso impegno di riduzione. In singoli casi giustificati, l'UFAM e l'UFE possono autorizzare un'impresa a stipulare più impegni di riduzione.

In caso di richiesta di tale deroga, la domanda debitamente motivata va inoltrata al seguente indirizzo: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

2.2 Più imprese

Esempio: la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333) ha due siti e la Rossi Sagl (IDI CHE-444.555.666) ha un sito. Entrambe le società hanno una CO che contempla l'intera impresa. I siti di produzione della Bianchi SA (Zurigo) e della Rossi Sagl (Zurigo) assumeranno un impegno di riduzione e hanno pertanto selezionato la finalità CO2. Le rispettive CO saranno riunite in una COC. Le due imprese assumono congiuntamente un impegno di riduzione e formano un raggruppamento.

Il raggruppamento designa la Bianchi SA quale rappresentante che inoltrerà la domanda di impegno di riduzione per entrambi i siti di produzione di Zurigo. Nella domanda è necessario indicare il rappresentante come destinatario delle notifiche (ad es. il sito di Zurigo, ma può anche trattarsi dell'amministrazione a Basilea). Il sito amministrativo di Basilea non è esentato dalla tassa sul CO₂ e beneficia della ridistribuzione.

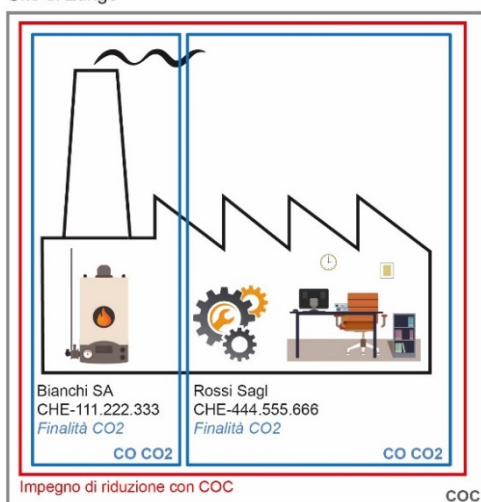


2.3 Un sito con più imprese

Esempio 1: la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333) è proprietaria del sito di Zurigo e produce energia termica. La Rossi Sagl (IDI CHE-444.555.666) in qualità di locataria riceve detta energia termica e gestisce l'impianto di produzione e un ufficio. La Bianchi SA e la Rossi Sagl hanno ognuna una CO che contempla l'intera impresa. Le due imprese assumeranno congiuntamente un impegno di riduzione per il sito di Zurigo e hanno pertanto selezionato la finalità CO₂. Le rispettive CO saranno riunite in una COC. Le due imprese assumono congiuntamente un impegno di riduzione e formano un raggruppamento anche se il sito è il medesimo.

Il raggruppamento designa la Bianchi SA quale rappresentante che inoltrerà la domanda di impegno di riduzione per il sito di Zurigo. Nella domanda è necessario indicare il rappresentante come destinatario delle notifiche (in questo esempio la Bianchi SA); la Rossi Sagl va parimenti indicata come sito.

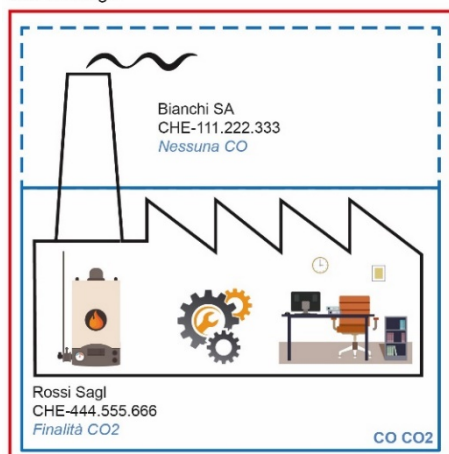
Sito di Zurigo



Esempio 2: la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333) è proprietaria del sito di Zurigo. La Rossi Sagl (IDI CHE-444.555.666) in qualità di locataria produce energia termica e gestisce l'impianto di produzione e un ufficio. La Rossi Sagl ha una CO che contempla l'intera impresa; assumerà un impegno di riduzione per il sito di Zurigo e avrà pertanto una CO-CO₂. La Bianchi SA non stipula nessuna CO. Dato che nell'impegno di riduzione rientra il 100 per cento delle emissioni di gas serra e dell'effetto delle misure di un sito, l'effetto delle misure della Bianchi SA deve essere integrato nella CO-CO₂ della Rossi Sagl. Le due imprese devono accordarsi. In quanto locatrice, la Bianchi SA deve essere d'accordo e rendere noto l'effetto delle sue misure.

La Rossi Sagl inoltrerà la domanda di impegno di riduzione per il sito di Zurigo e sarà il destinatario delle notifiche. La Rossi Sagl sarà esentata dalla tassa sul CO₂. La Bianchi SA non paga nessuna tassa sul CO₂, ma beneficia della redistribuzione.

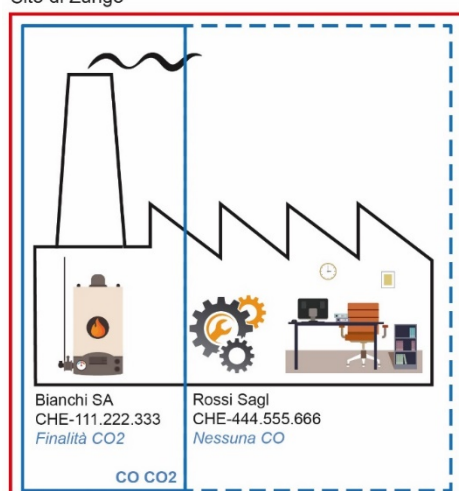
Sito di Zurigo



Impegno di riduzione

L'esempio 2 si applica anche nei casi in cui la Bianchi SA è proprietaria del sito e produce l'energia termica acquistata dalla Rossi Sagl in quanto gestore dell'impianto di produzione (esempio 3), oppure la Rossi Sagl produce l'energia termica su mandato della Bianchi SA (contractor) come nell'esempio 4.

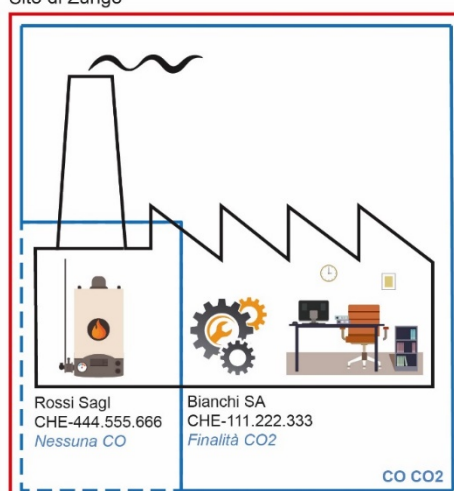
Sito di Zurigo



Impegno di riduzione

Esempio 3

Sito di Zurigo



Impegno di riduzione

Esempio 4

In linea di principio, a prescindere dai rapporti di proprietà il 100 per cento delle emissioni di gas serra e dell'effetto delle misure di un sito rientra in tutti i casi nell'impegno di riduzione e deve essere integrato in una CO con finalità CO2 o in una COC.

L'utente di energia termica senza effetti di misure (poiché si tratta ad esempio di un semplice ufficio) non rientra in una CO-CO2.

Le relazioni tra imprese in un sito specifico devono essere disciplinate dal diritto privato.

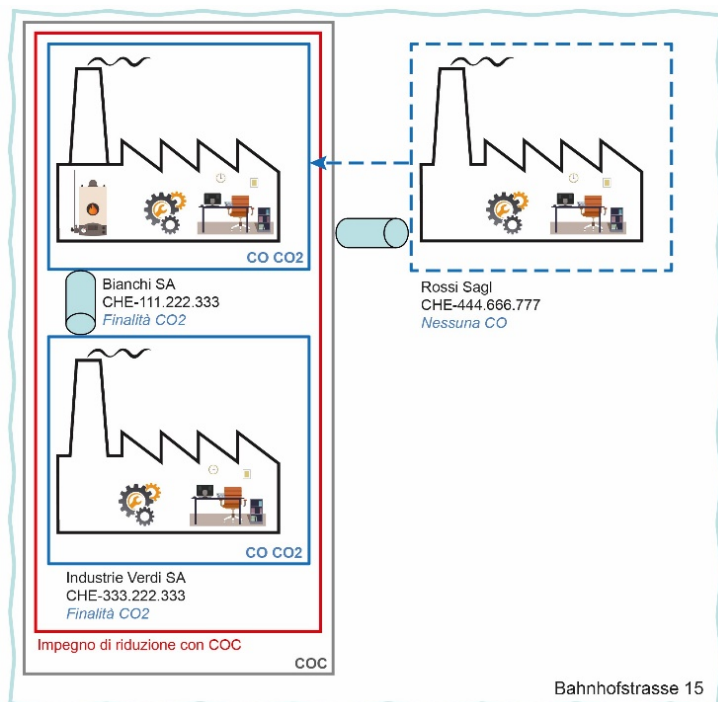
Per tutti gli esempi indicati, il sito con un impegno di riduzione non può beneficiare di alcuna promozione tramite il Programma Edifici.

2.4 Area industriale

Se in un'area industriale vengono gestiti più impianti con un approvvigionamento energetico in gran parte centralizzato, si applicano per analogia gli esempi di cui al capitolo 2.3. Di seguito è riportato un esempio di area industriale.

Esempio: la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333) è proprietaria dell'area industriale sito alla Bahnhofstrasse 15 a Basilea, produce energia termica e gestisce un impianto di produzione. La Rossi Sagl (IDI CHE-444.666.777) e la Industrie Verdi SA (IDI CHE-333.222.333) sono utenti dell'energia termica (non possiedono caldaie proprie) e gestiscono entrambe un proprio impianto di produzione nello stesso area industriale della Bianchi SA. La Bianchi SA e la Industrie Verdi SA hanno una propria CO che contempla l'intera impresa. Le due imprese assumeranno congiuntamente un impegno di riduzione e per i loro siti alla Bahnhofstrasse hanno pertanto selezionato la finalità CO₂. Le rispettive CO saranno riunite in una COC. Le due imprese formeranno un raggruppamento per un impegno di riduzione. La Rossi Sagl non stipula nessuna CO. Dato che nell'impegno di riduzione rientra il 100 per cento delle emissioni di gas serra e dell'effetto delle misure di un'area industriale, l'effetto delle misure sulla quota delle infrastrutture di proprietà e le eventuali emissioni imputabili alla produzione della Rossi Sagl devono essere integrati nella CO-CO₂ della Bianchi SA. Le tre imprese devono accordarsi e la Rossi Sagl in quanto utente dell'energia deve rendere note l'effetto delle misure e le eventuali emissioni imputabili alla produzione.

Il raggruppamento designa la Bianchi SA quale rappresentante che inoltrerà la domanda di impegno di riduzione per i siti della Bianchi SA e della Industrie Verdi SA alla Bahnhofstrasse 15. Nella domanda è necessario indicare il rappresentante come destinatario delle notifiche. In questo esempio si tratta della Bianchi SA. La Bianchi SA e la Industria Verdi SA sono esentate dalla tassa sul CO₂. La Rossi Sagl non paga nessuna tassa sul CO₂, ma beneficia della redistribuzione.

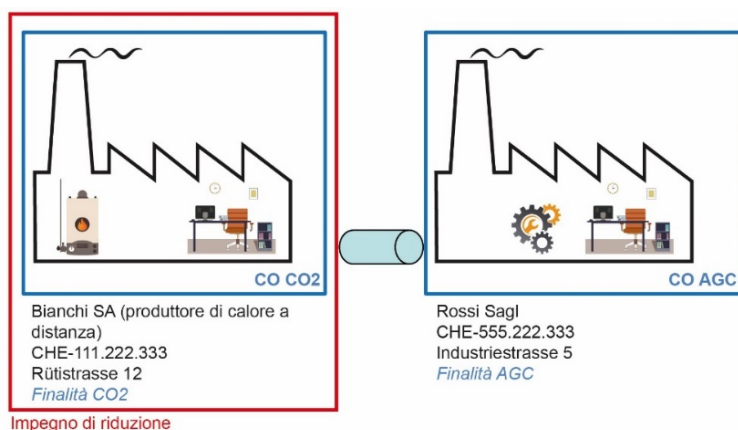


In linea di principio, a prescindere dai rapporti di proprietà il 100 per cento delle emissioni di gas serra e dell'effetto delle misure di un'area industriale rientra in tutti i casi nell'impegno di riduzione e deve essere integrato in una CO-CO₂ o in una COC.

Le relazioni tra imprese in una specifica area industriale devono essere disciplinate dal diritto privato.

2.5 Produttori di calore a distanza e utenza

Esempio: la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333) produce calore a distanza e fornisce energia termica soprattutto a imprese industriali. La Rossi Sagl (IDI CHE-555.222.333) acquista energia termica dalla Bianchi SA e gestisce un sito di produzione. Entrambe le società hanno una CO che contempla l'intera impresa. La Bianchi SA assumerà un impegno di riduzione e ha pertanto una CO-CO2. Le emissioni di CO₂ imputabili alla produzione di calore a distanza e le misure di riduzione con effetto sulla produzione o sulle perdite di trasporto sono incluse nell'impegno di riduzione della Bianchi SA. La Rossi Sagl non presenta quindi emissioni di CO₂ e per il sito ha pertanto selezionato un'altra finalità, ad es. AGC.



In linea di principio, le emissioni di gas serra prodotte durante la generazione di calore o di freddo sono interamente imputabili al produttore e non sono pertanto rilevanti per l'utenza. Le misure di riduzione con effetto sulla produzione o sulle perdite di trasporto di calore o freddo sono computabili unicamente al sito del produttore. Le misure adottate dal consumatore di calore a distanza non rientrano nella CO-CO2 del produttore.

3 Esempi pratici – Modifiche

I gestori con un impegno di riduzione sono tenuti a comunicare immediatamente all'UFAM qualsiasi modifica che possa influire sull'impegno di riduzione o che riguardi le informazioni di contatto.

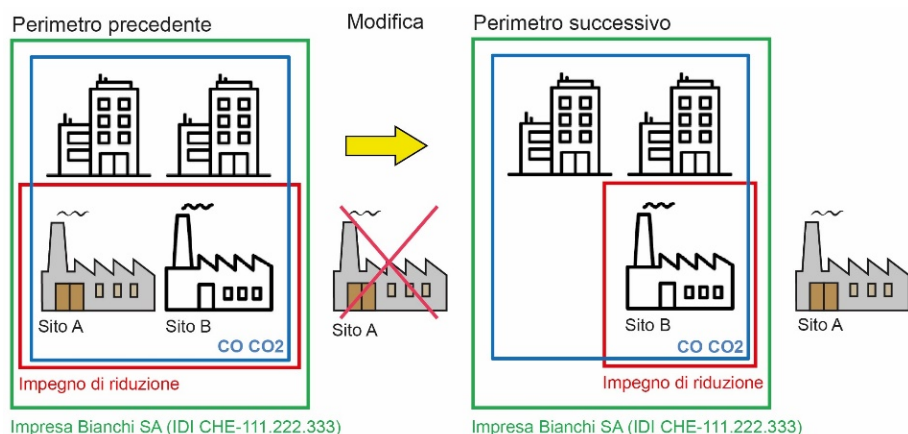
3.1 Vendita o chiusura di un sito – Acquirente senza CO

Esempio 1: la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333) gestisce quattro siti. La CO contempla l'intera impresa. I siti di produzione A e B hanno formato un raggruppamento per un impegno di riduzione e hanno pertanto la finalità CO2.

Il sito A viene venduto. Il nuovo proprietario non assume i diritti e gli obblighi relativi all'impegno di riduzione. Il sito A è ora soggetto alla tassa sul CO₂ e beneficia della redistribuzione.

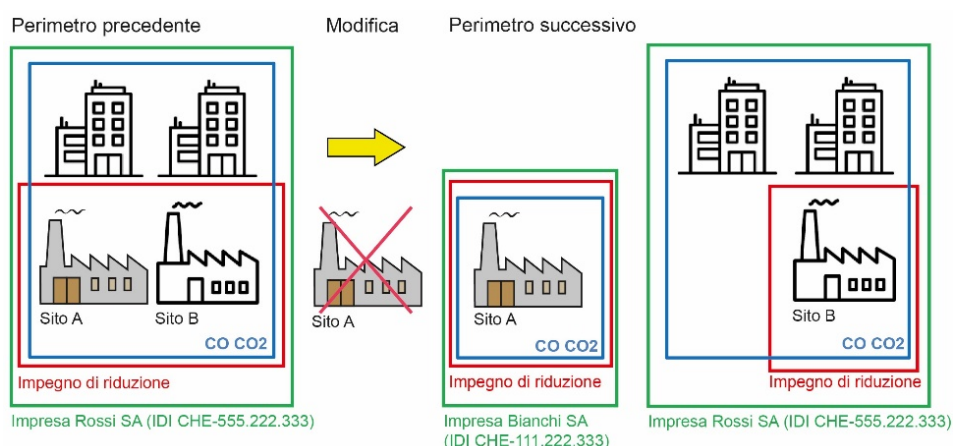
Data la modifica sostanziale, la CO della Bianchi SA viene ridotta in misura del sito A. Anche l'impegno di riduzione viene adeguato e ora contempla unicamente il sito B.

In caso di chiusura del sito A, la procedura è la medesima.



Esempio 2: la Rossi SA (IDI CHE-555.222.333) gestisce quattro siti. La CO contempla l'intera impresa. I siti di produzione A e B hanno formato un raggruppamento per un impegno di riduzione e hanno pertanto la finalità CO2. Prima di acquistare il sito A, l'acquirente Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333) non aveva alcuna CO né impegno di riduzione².

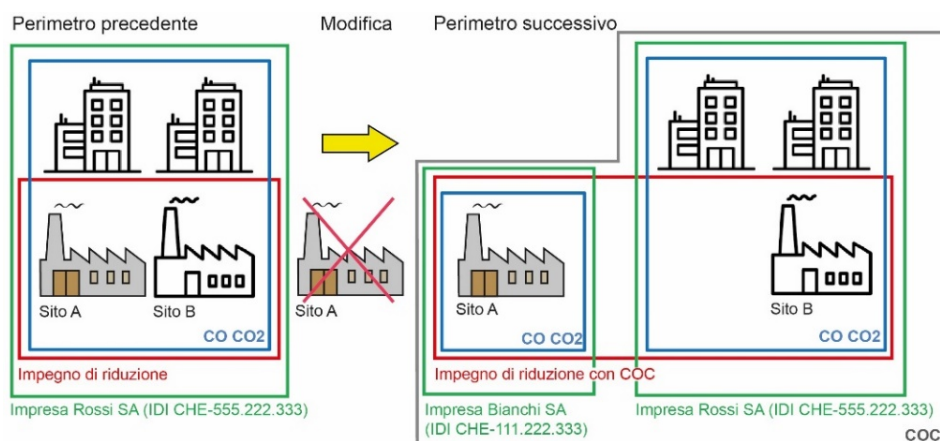
Il sito A viene venduto. Il nuovo proprietario è la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333). Data la modifica sostanziale, la CO della Rossi SA viene ridotta in misura del sito A. La Bianchi SA intende assumere un proprio impegno di riduzione per il sito A e stipula una CO-CO2. Il raggruppamento dei siti A e B non viene mantenuto.



Variante: il sito A viene venduto. Il nuovo proprietario, la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333), assume i diritti e gli obblighi relativi all'impegno di riduzione. Data la modifica sostanziale, la CO della Rossi SA viene ridotta in misura del sito A. La Bianchi SA dovrà elaborare una CO-CO2 entro un termine ragionevole, generalmente sei mesi; in caso contrario, il raggruppamento non potrà essere mantenuto e il sito A sarà soggetto alla tassa sul CO₂.

Se la CO-CO2 viene elaborata entro i termini, le due CO vengono riunite in una COC. Per quanto riguarda l'impegno di riduzione, ora si applica la COC, ma il contenuto non cambia ed è mantenuto per i siti A e B.

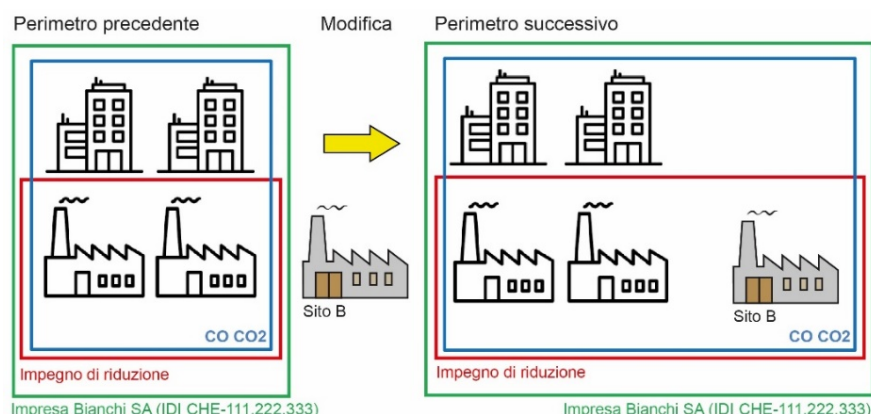
² Nel caso in cui la Bianchi SA avesse già una CO, si veda il capitolo 3.2.



3.2 Acquisto o nuova costruzione di un sito – Acquirente con CO

Esempio: la Bianchi SA (IDI CHE-111.222.333) gestisce quattro siti. La CO contempla l'intera impresa. I due siti di produzione hanno formato un raggruppamento per un impegno di riduzione e hanno pertanto scelto la finalità CO₂. La Bianchi SA acquista un nuovo sito B. Con una modifica sostanziale, il sito B viene inserito nella CO esistente della Bianchi SA. Poiché dovrà rientrare nell'attuale impegno di riduzione, il sito B ha la finalità CO₂.

Il sito B viene incluso nell'impegno di riduzione esistente. Di conseguenza, ora sono tre i siti della Bianchi SA esentati dalla tassa sul CO₂.



Un impegno di riduzione può essere esteso unicamente se il sito è nuovo per l'impresa (acquisto o nuova costruzione) e viene incluso della CO esistente. In tutti gli altri casi, un impegno di riduzione non può essere esteso ad altri siti.

Allegato: Glossario

Nella presente scheda informativa vengono utilizzati i seguenti termini con le relative spiegazioni.

Termine	Spiegazione
CO-AGC	Convenzione sugli obiettivi con riconoscimento dei Cantoni per l'attuazione dell'articolo sui grandi consumatori
COC	Convenzione sugli obiettivi combinata
CO-CO2	Convenzione sugli obiettivi con la Confederazione per un futuro impegno di riduzione ai fini dell'esenzione dalla tassa sul CO ₂ . Almeno un sito ha pertanto la finalità CO2.
Area industriale	Più impianti con un approvvigionamento energetico in gran parte centralizzato.
CO-MV	Convenzione sugli obiettivi come misura volontaria
CO-RSR	Convenzione sugli obiettivi con la Confederazione per il rimborso del supplemento rete
Destinatario	Nome e indirizzo del destinatario della decisione. Nel caso di un raggruppamento si tratta del suo rappresentante.
Gestore di impianti	Persona che decide in merito all'esercizio degli impianti.
Impianti	Unità tecniche fisse di un sito secondo l'articolo 2 lettera g della legge sul CO ₂ .
Impresa	Un'impresa è una persona giuridica autonoma con un proprio numero IDI. L'impresa ha una propria personalità giuridica (una succursale, ad esempio, non ha una propria personalità giuridica e deve essere registrata come filiale di un'impresa madre).
Raggruppamento per un impegno di riduzione	Se un impegno di riduzione comprende più di un sito, è considerato un raggruppamento per un impegno di riduzione, a prescindere che i siti appartengano a una o più imprese.
Rappresentante	Un raggruppamento designa un rappresentante che, a nome del raggruppamento, inoltra la domanda ed è il destinatario delle notifiche relative all'impegno di riduzione.
Ridistribuzione	La ridistribuzione della tassa sul CO ₂ avviene tramite le casse di compensazione. I gestori con un impegno di riduzione non ricevono alcuna ridistribuzione.
Sito (stabilimento)	Sito di produzione delimitato, collegato alla medesima infrastruttura (es. strada di accesso, fornitura di olio combustibile, allacciamento alla rete del gas) o con impianti tecnicamente collegati direttamente tra loro (es. nastri trasportatori, condotta di vapore diretta ecc.).